

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **495/1990** (ECLI:IT:COST:1990:495)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **11/07/1990**; Decisione del **15/10/1990**

Deposito del **22/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **31/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16561**

Atti decisi:

N. 495

ORDINANZA 15-22 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), in relazione all'art. 612 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra De Carlo Vittoria e il Condominio di Via Bergamo, 11 - Torino, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Torino, adito con ricorso ex art. 612 c.p.c. da De Carlo Vittoria, già ammessa al gratuito patrocinio ai fini della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c., per sentir determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare imposti con il provvedimento d'urgenza, ha sollevato, con ordinanza emessa il 27 luglio 1989, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'Erario dello Stato, in luogo del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c.;

che ad avviso del giudice a quo la norma si pone così in contrasto: a) con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, in quanto impedisce la realizzazione in sede esecutiva della tutela giurisdizionale satisfattiva di una pretesa volta a conseguire un facere o un non facere; b) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la mancata previsione dell'anticipazione a carico dell'Erario riguarda soltanto il procedimento esecutivo di cui agli artt. 612 ss. c.p.c., e non anche le ulteriori forme di esecuzione forzata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, nelle more, è sopravvenuta la legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), relativa ai giudizi penali e a quelli civili concernenti il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato;

che appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo, perché esamini, anche in relazione al disposto degli artt. 1, secondo comma, e 4, primo comma, lett. c), della legge n. 217 del 1990, se, e in qual senso, la questione sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.